



CITTA' DI MAGLIE

BANDO SPECIALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI MAGLIE, DESTINATI A PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI – ANZIANI ED INVALIDI

Il Responsabile del 1° Settore AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE ABITATIVE, SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

rende noto che

E' indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 *"Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"*, il Bando Speciale di Concorso per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di MAGLIE, situati nel residence per anziani e invalidi di Via L. Puzzovio 64 e destinati a particolari categorie sociali.

ART. 1 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

- a) chi ha la cittadinanza italiana. Sono ammessi al concorso anche:
 - i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;
 - i cittadini stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea in conformità a quanto previsto dall'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione di straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 27 comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e s.m.i., ovvero in possesso di regolare permesso di soggiorno almeno biennale, in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione, che svolgono regolare attività di lavoro subordinato o autonomo alla data di pubblicazione del presente bando;
- b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Maglie, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi nel Comune o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2 della L. R. n. 10 del 07.04.2014;
- d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite di € 15.250,00 giusta delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25 maggio 2016, pubblicata sul BURP n. 67 del 13.6.2016, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. (Il reddito familiare complessivo è diminuito di € 516,46 per il figlio che risulti a carico. Qualora alla formazione del reddito

Città di Maglie

Piazza Aldo Moro n. 1

SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE ABITATIVE, SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

complessivo familiare, concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per il figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%).

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale (redditi 2023), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, (esclusi quelli non continuativi come per esempio: assegno per figli minori, assegni per libri di testo, assegno per borsa di studio, contributi per abbattimento barriere architettoniche, sostegno economico per spese mediche e funerarie, indennità mensile di frequenza, ecc.), quali:

- pensioni a qualsiasi titolo;
- sussidi a qualsiasi titolo;
- indennità, comprese quelle esentasse;

Non va dichiarato, nel reddito familiare, l'importo riferito a "indennità di accompagnamento";

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) chi ha età pari o superiore ai 65 anni. I soggetti con invalidità civile non inferiore al 65% riconosciuta dai competenti organi sanitari, sono equiparati agli anziani. I nuclei familiari dei richiedenti non possono eccedere le due unità.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) e f) da parte dell'eventuale altro componente il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita da coniugi, o monogenitoriale con figlio, affiliato e affidato con provvedimento del giudice, con esso genitore convivente da almeno due anni.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- conviventi more uxorio, e unioni civili, come oggi disciplinati dall'art.1 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016;
- ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

2.1. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune. La domanda è composta da un questionario – in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 – e due allegati (1 e 2).

Essi devono essere compilati, in ogni loro parte, in modo da indicare tutti i requisiti di ammissibilità, le condizioni soggettive ed oggettive delle quali si è in possesso, al fine di definire il punteggio per l'assegnazione degli alloggi. L'incompletezza o l'errata compilazione della domanda di partecipazione sarà motivo di esclusione o di mancata attribuzione del punteggio.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando di concorso. Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le certificazioni che non possano essere richieste d'ufficio dal Comune presso le Pubbliche Amministrazioni competenti (in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati, certificazioni ASL pertinenti condizioni di disabilità e antigienicità degli alloggi, certificazione del reddito). Si consiglia, pertanto, anche per i componenti del nucleo familiare, per evitare conseguenze di carattere penale, di allegare la documentazione attestante i requisiti dichiarati e necessari per l'attribuzione di punteggio.

Deve essere, altresì, allegata copia di un valido documento di identità sottoscritto con firma autografa

del richiedente, ai sensi del D.P.P. n. 445/2000, pena la nullità della domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti e determineranno l'automatica esclusione dalla graduatoria ovvero la rideterminazione del punteggio con mutamento della posizione nella graduatoria, con collocamento all'ultimo posto tra quelle domande di pari punteggio e tra queste, eventualmente, con precedenza a quelle il cui richiedente ha il minor reddito.

I partecipanti pena l'esclusione dovranno sottoscrivere l'autodichiarazione (allegato 2), a provvedere a propria cura e spese a tutte quelle opere di manutenzione, anche straordinaria, che dovessero necessitare all'interno dell'alloggio (con esclusione dei soli rifacimenti o recuperi dei paramenti esterni) con l'intesa che le spese da sostenere, preventivamente autorizzate dall'UTC, saranno recuperate previo accertamento sull'effettiva esecuzione dei lavori, sul canone mensile.

2.2. DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO E INFORMAZIONI

Il bando di concorso e il modulo della domanda di partecipazione e gli allegati sono scaricabili dal sito internet ufficiale del Comune di Maglie www.comune.maglie.le.it nella sezione "*Bandi di concorso*". Tutti i documenti di concorso possono altresì essere visionati e ritirati, presso il 1° Settore - Affari istituzionali e Politiche Abitative, Servizi Demografici e Statistici – o presso l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Maglie, sito in piazza Aldo Moro, 73024 - Maglie (Le). Ulteriori informazioni potranno essere richieste al tel. 0836/489226

2.3. DOCUMENTAZIONE

a) Documenti indispensabili per tutti i concorrenti:

- (1) modulo della domanda di partecipazione scaricabile dal sito internet ufficiale del Comune di Maglie www.comune.maglie.le.it nella sezione "*Bandi di concorso*" compilata in ogni sua parte e sottoscritta.
- (2) Allegato 1;
- (3) Allegato 2
- (4) copia di un valido documento di identità sottoscritto con firma autografa del richiedente, ai sensi del D.P.P. n. 445/2000, pena la nullità della domanda di partecipazione.

b) Documenti per l'eventuale attribuzione del punteggio:

- 1- attestato dell'ufficio tecnico comunale o dell'ufficio igiene dal quale risultino le caratteristiche dell'alloggio, richieste per l'attribuzione del punteggio di: improprietà, antigienicità, precarietà, sovraffollamento, etc.;
- 2- certificato di invalidità civile comprovante lo stato di menomazione che comporti una diminuzione permanente non inferiore al 65%;
3. provvedimenti emessi dalle autorità competenti da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
4. provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria (purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un obo contratto di locazione per un alloggio adeguato) ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- 5 contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;
6. ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

2.4. SCADENZA E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune a compilato in tutte le sue parti a pena di esclusione oppure di errata

attribuzione del punteggio.

1. Le domande devono essere inviate **fino alle ore 13:00 del giorno del 22.04.2025** a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:
 - per via telematica mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: protocollo.comunemaglie@pec.rupar.puglia.it .
 - a mezzo di raccomandata indirizzata a “Comune di Maglie – 1° Settore Affari Istituzionali e Politiche Abitative, Servizi Demografici e Statistici”, Piazza Aldo Moro, 73024 - Maglie (Le). Le domande di partecipazione devono riportare sulla busta la seguente causale: “DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI PER ANZIANI E DISABILI – BANDO DI CONCORSO ANNO 2025”. Farà fede la ricevuta o il timbro e la data dell’Ufficio postale di spedizione. Decorso 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, la domanda, pur inviata con questa modalità ma non pervenuta agli uffici comunali, sarà ritenuta come non inviata e pertanto esclusa, anche se pervenuta successivamente. A tal fine, i richiedenti devono accertare direttamente presso il Comune che la domanda, così inviata, sia stata ricevuta dal competente ufficio e provvedere alla consegna di copia e della documentazione comprovante l’invio nei termini;
 - a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Aldo Moro, 73024 – Maglie.
2. Alla domanda deve essere allegata copia di un valido documento d’identità di chi la sottoscrive, ai sensi del D.P.R. 445/2000. In assenza, non essendoci la prova della sottoscrizione, la domanda sarà ritenuta nulla.
3. Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente esonera l’operatore comunale da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa.

ART. 3 – PUNTEGGI

I punteggi da attribuire ai concorrenti sono determinati sulla base dei criteri riportati all’art. 5 della L. R. n. 10 del 2014.

ART. 4 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

Sulla base delle condizioni soggettive, oggettive dichiarate dal concorrente e della documentazione presentata entro la data di scadenza del bando, il Comune provvede all’attribuzione, in via provvisoria, dei punteggi a ciascuna domanda nonché alla formazione dell’elenco dei concorrenti secondo l’ordine dei predetti punteggi provvisori.

In calce all’elenco sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili.

È facoltà del Comune in sede di istruttoria delle domande e di formazione dell’elenco e della graduatoria, chiedere ai concorrenti ogni documentazione ed ogni elemento utile per comprovare la situazione denunciata nella domanda.

La graduatoria provvisoria viene pubblicata nell’Albo Pretorio online del Comune per trenta giorni.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all’articolo 42 L.R. 10/14, per il tramite del Comune. Il Comune, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla predetta Commissione Provinciale E.R.P. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria. Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell’ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili. Per le domande che avranno conseguito parità di punteggio, al fine di individuare la loro collocazione in ordine di precedenza nella graduatoria, sarà effettuato un sorteggio pubblico alla presenza del Segretario Generale. La graduatoria definitiva

viene approvata con Determinazione del Responsabile del Settore e viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e, contemporaneamente, ne è inviata copia alla Regione. La nuova graduatoria scaturente dalla presente procedura concorsuale sostituisce e annulla, a tutti gli effetti, qualsiasi graduatoria precedente, pertanto tutti gli interessati all'assegnazione di un alloggio speciale E.R.P. sono tenuti a presentare la nuova domanda completa di ogni documentazione. La predetta graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva.

ART.5 – VERIFICA DEI REQUISITI

Prima dell'assegnazione degli alloggi verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, la verifica di tutti i requisiti prescritti per tutti i membri del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/14, nonché il permanere dei requisiti dichiarati per l'attribuzione del punteggio ottenuto in graduatoria, ai sensi dell'art. 8, comma 2, che richiama l'articolo 5 della medesima L.R. n. 10/14.

Il Comune, accertata la mancanza nel futuro assegnatario di alcuno dei requisiti, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione, ex art. 42 della L.R. 10/14.

Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 p.to 4 della L.R. n. 10/2014.

ART. 6 – ASSEGNAZIONE

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata nel rispetto degli standard abitativi degli alloggi.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche degli alloggi disponibili non consentano, a giudizio del comune, il rispetto degli standard.

La deroga così proposta deve essere accettata dal richiedente e l'eventuale rinuncia non è motivo di esclusione o mutamento della posizione in graduatoria.

ART. 7 - SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

1. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.
2. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta ed occuperà l'alloggio non scelto dagli altri concorrenti.
3. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria salva la deroga prima descritta.
4. A parità di punteggio tra i candidati avranno priorità coloro che già detengono il possesso dell'alloggio ai sensi dell'art. 5 lett. a9) della L.R. nr. 10/2014
5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente alla assegnazione.
6. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio prepostogli.
7. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.
8. Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e il Comune, che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica all'interessato la data di consegna degli alloggi.
9. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 10/2014.
10. La Giunta Regionale, sentite le organizzazioni sindacali confederali degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi

sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta Regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, il Comune predispone il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.

11. Il contratto tipo contiene:

- a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione;
- b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio;
- c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;
- d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;
- e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni;
- f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;
- g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;
- h) le norme che regolano la mobilità.

ART. 8 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In ordine alla fattispecie dell'art.13 (Subentro nella domanda di assegnazione) della L.r. 10/2014, nessun subentro è consentito.

Per quanto concerne l'applicazione degli artt. da 14 a 20 della L.R.10/2014 fa testo quanto previsto dalla suddetta Legge regionale.

ART. 9 - AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

È facoltà del Comune di Maglie pubblicare bandi integrativi nell'arco del quadriennio di validità della graduatoria, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 10/2014.

ART. 10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali saranno raccolti dagli Enti competenti con l'utilizzo della procedura informatica e trattati unicamente per le finalità connesse al bando. Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il proseguimento delle suddette finalità. Il concorrente, ai sensi dell'art. 7 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento è il Responsabile del Settore pro-tempore, responsabile del trattamento dei dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

Maglie, 20.02.2025

IL RESPONSABILE SETTORE I

*Affari Istituzionali e Politiche Abitative
Servizi Demografici e Statistici*

Dott.ssa Alessandra ALFARANO

Firmato digitalmente da: ALESSANDRA ANNA ALFARANO
Ruolo: RESPONSABILE
Organizzazione: COMUNE DI MAGLIE
Unità organizzativa: P.ZZA ALDO MORO,1 - MAGLIE LE
Data: 20/02/2025 11:45:51

Città di Maglie
Piazza Aldo Moro n. 1

SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE ABITATIVE, SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI